

Invito a presentare osservazioni sul progetto di regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione agricola

(2007/C 151/07)

Le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data della pubblicazione del presente progetto di regolamento, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale
Unità H.2
Ufficio: Loi 130 05/100
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 76 72
E-mail: Agri-State-Aids@ec.europa.eu

PROGETTO DI REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del ...

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

[previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾],

[sentito il Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato],

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato ed ha, in particolare, chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Essa ha inoltre esposto, inizialmente nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti *de minimis* ⁽³⁾ e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) ⁽⁴⁾, la propria politica in relazione alla soglia *de minimis*, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, può considerarsi inapplicabile. In considerazione delle norme specifiche applicabili al settore dell'agricoltura e al rischio che, in tale settore, le

sovvenzioni di importo anche poco elevato possedano i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, il regolamento (CE) n. 69/2001 ha escluso il settore dell'agricoltura dal proprio campo d'applicazione.

- (3) Poiché tuttavia l'esperienza acquisita nel corso degli anni ha dimostrato che sovvenzioni di modesto ammontare concesse al settore dell'agricoltura possono parimenti non possedere i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato quando ricorrano alcune condizioni, la Commissione, nel regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura e della pesca ⁽⁵⁾ ha dettato norme che consentono l'erogazione di aiuti di piccola entità al settore agricolo. Il citato regolamento, in forza del quale l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi alla stessa impresa non è reputato possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato se non superi i 3 000 EUR per beneficiario in un periodo di tre anni né un importo cumulativo, stabilito per Stato membro, pari allo 0,3 % della produzione agricola annua, contempla sia la produzione primaria che le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
- (4) Stanti le analogie che esistono, da un lato, tra le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* e le attività

⁽¹⁾ GUL 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 151 del 5.7.2007, pag. 16.

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GUL 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽⁵⁾ GUL 325 del 28.10.2004, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUL 379 del 28.12.2006, pag. 5).

industriali d'altro lato, le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono state ricomprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, che disciplina gli aiuti *de minimis* per le attività industriali. Tali attività sono state di conseguenza escluse dal campo d'applicazione del precedente regolamento (CE) n. 1860/2004. I settori della pesca e dell'acquacoltura, parimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1860/2004, saranno prossimamente soggetti ad un distinto regolamento sugli aiuti *de minimis*. Per motivi di chiarezza è opportuno quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1860/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento applicabile esclusivamente al settore della produzione agricola.

- (5) L'esperienza acquisita dalla Commissione ha dimostrato che il massimale di aiuto di 3 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni può essere innalzato a 6 000 EUR e che la soglia dello 0,3 % di produzione annua del settore agricolo può essere portata allo 0,6 % senza che gli scambi commerciali tra gli Stati membri ne risentano, senza che la concorrenza sia falsata o rischi di essere falsata e senza che gli aiuti concessi entro questi limiti ricadano nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sempre che vengano rispettate alcune condizioni. L'innalzamento del massimale consentirà, tra l'altro, di alleggerire il lavoro delle amministrazioni. Non è consentito frazionare in più soluzioni gli aiuti di importo superiore a 6 000 EUR allo scopo di beneficiare del presente regolamento.
- (6) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti all'esportazione né agli aiuti che favoriscono l'utilizzazione di prodotti nazionali a scapito dei prodotti importati. In particolare, sono esclusi dal suo campo di applicazione gli aiuti all'istituzione e al finanziamento di una rete di distribuzione in altri paesi. Gli aiuti diretti a coprire le spese di partecipazione a fiere commerciali e le spese per studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o per il lancio di un prodotto esistente su un nuovo mercato non costituiscono, di norma, aiuti all'esportazione.
- (7) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell'agricoltura, gli Stati membri devono astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione⁽¹⁾. Il presente regolamento non deve pertanto applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato.
- (8) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale *de minimis*, è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare questo calcolo è opportuno convertire in equivalente-sovvenzione lordo l'importo degli aiuti erogati in forme diverse dalle sovvenzioni in denaro. Il calcolo dell'equivalente-sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni in denaro o degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato vigenti al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme,

trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare quali tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

- (9) Sempre nell'ottica della trasparenza, della parità di trattamento e della corretta applicazione del massimale *de minimis*, il presente regolamento deve applicarsi unicamente agli aiuti *de minimis* trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare *ex ante* con precisione l'equivalente-sovvenzione lordo senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere effettuato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni in denaro, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti con abbuono di interessi devono essere considerati aiuti *de minimis* trasparenti se l'equivalente-sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non devono essere considerati come aiuti *de minimis* trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico per beneficiario sia inferiore alla soglia *de minimis*. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese⁽²⁾ non possono essere considerati aiuti *de minimis* trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui si tratta preveda apporti di capitali di importo non superiore al massimale *de minimis* per impresa destinataria. In considerazione dell'entità degli importi che possono considerarsi idonei a non falsare o a non rischiare di falsare la concorrenza e, di conseguenza, come aiuti che non ricadono nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato ai sensi del presente regolamento, quest'ultimo non si applica agli aiuti concessi sotto forma di garanzia.
- (10) Il presente regolamento non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽³⁾, dati i problemi legati alla determinazione dell'equivalente-sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.
- (11) Conformemente ai principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto *de minimis* si considera concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti.
- (12) Per evitare che siano eluse le norme sulle intensità massime d'aiuto previste dai vari strumenti comunitari, gli aiuti *de minimis* non devono cumularsi ad aiuti statali relativamente alle stesse spese ammissibili se tale cumulo porta l'intensità dell'aiuto ad un livello superiore a quello stabilito, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla pertinente normativa comunitaria.

⁽¹⁾ Sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-113/00, *Spagna/Commissione*, Racc. 2002 p. I-7601, punto 73.

⁽²⁾ GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

- (13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non venga considerata come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato con riferimento ad una base giuridica diversa dal presente regolamento, ad esempio, nel caso dei conferimenti di capitale, in quanto la misura in questione risulti conforme al principio dell'investitore privato operante nelle condizioni normali di un'economia di mercato.
- (14) La Commissione ha il dovere di vigilare sull'osservanza della normativa in materia di aiuti di Stato verificando, in particolare, che gli aiuti concessi secondo la norma *de minimis* siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma *de minimis* non ecceda nel triennio il massimale di 6 000 EUR per beneficiario né il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione agricola. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto rispondente a tale norma, informino i beneficiari della natura *de minimis* dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti *de minimis* da essa ricevuti negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto *de minimis* non determini il superamento del massimale. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.
- (15) Il regolamento (CE) n. 1860/2004 del Consiglio viene a scadenza il 31 dicembre 2008. Poiché il presente regolamento deve entrare in vigore prima di tale data, è opportuno chiarire le condizioni della sua applicabilità agli aiuti concessi alle imprese del settore della produzione agricola a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004.
- (16) Alla luce dell'esperienza della Commissione e tenuto conto, in particolare, della frequenza con la quale è necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Qualora il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti *de minimis* da esso contemplati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della produzione agricola, ad eccezione:

- degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;
- degli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

- degli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
- degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «imprese del settore della produzione agricola»: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 ⁽¹⁾.

Articolo 3

Aiuti *de minimis*

- Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 7 devono considerarsi aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.
- L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non deve superare nel triennio i 6 000 EUR. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
- L'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* concessi per Stato membro alle imprese del settore della produzione agricola in un triennio non eccede il valore stabilito nell'allegato.
- I massimali di cui ai paragrafi 2 e 3 sono espressi come sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto da prendere in considerazione è l'equivalente-sovvenzione lordo.
- Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente-sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.
- Gli aiuti *de minimis* devono essere trasparenti. Sono considerati trasparenti gli aiuti dei quali è possibile calcolare esattamente ex ante l'equivalente-sovvenzione lordo in percentuale delle spese ammissibili senza dover procedere ad un'analisi del rischio (ad esempio, sovvenzioni, abbuoni di interesse o misure fiscali soggette a massimale).

Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente-sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della loro concessione.

Gli aiuti concessi sotto forma di contributi in capitale non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che l'importo complessivo del contributo sotto forma di capitale pubblico non superi il massimale di cui al paragrafo 2 per ciascun beneficiario.

⁽¹⁾ GUL 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui trattasi preveda apporti di capitale di importo non superiore al massimale di cui al paragrafo 2 per ciascun beneficiario.

7. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti pubblici per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

8. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso da un regime d'aiuto superi il massimale di cui al paragrafo 2, l'importo dell'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per la parte che non supera detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

Articolo 4

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto *de minimis* ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente-sovvenzione lordo) e circa il suo carattere di aiuto *de minimis*, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Lo Stato membro si fa rilasciare da ciascuna impresa beneficiaria una dichiarazione attestante che l'importo dell'aiuto da essa ricevuto non supera l'importo massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 2. In caso di superamento, lo Stato membro si assicura che la misura di aiuto che ha determinato il superamento del massimale venga notificata alla Commissione oppure che venga recuperata dall'impresa beneficiaria.

2. Lo Stato membro può erogare un nuovo aiuto *de minimis* soltanto dopo aver accertato che esso non fa salire l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Qualora uno Stato membro abbia istituito un registro centrale degli aiuti *de minimis* che contiene informazioni complete su ciascun aiuto *de minimis* rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento e accordato da un'autorità di tale Stato, non si osservano le prescrizioni del paragrafo 1, secondo comma, allorché il registro copra un periodo di almeno tre anni.

4. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali

registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie ad accertare che le prescrizioni del presente regolamento sono state osservate.

Le informazioni di cui al primo comma sono conservate:

- a) per gli aiuti *de minimis* individuali, per dieci anni decorrenti dalla data di concessione dell'aiuto;
- b) per i regimi di aiuti *de minimis*, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale in forza del regime in questione.

5. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro venti giorni lavorativi, ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni dettate dal presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004 alle imprese del settore della produzione agricola e che soddisfano le condizioni dettate dal suddetto regolamento, a condizione che tali aiuti rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento e soddisfino inoltre le condizioni stabilite dall'articolo 3 del presente regolamento. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti *de minimis* che soddisfano le condizioni prescritte dal regolamento stesso.

Articolo 7

Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il...

Per la Commissione

...

Membro della Commissione

ALLEGATO

Importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese del settore della produzione agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

(in EUR)	
BE	41 148 000
BG	20 784 000
CZ	21 738 000
DK	52 438 000
DE	264 060 000
EE	2 838 000
IE	37 014 000
EL	72 636 000
ES	262 800 000
FR	389 034 000
IT	274 290 000
CY	3 570 000
LV	8 286 000
LT	4 218 000
LU	1 668 000
HU	39 402 000
MT	738 000
NL	122 964 000
AT	34 824 000
PL	85 698 000
PT	43 860 000
RO	81 924 000
SL	6 624 000
SK	11 484 000
FI	25 398 000
SE	28 668 000
UK	148 326 000